



**COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII  
PROVINCIA DI BERGAMO**

***Regolamento comunale  
per lo svolgimento dei referendum  
comunali***

Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 09.04.2019.

# INDICE

**ART 1 - Finalità e contenuti**

**ART 2 – Oggetto del Referendum**

**ART 3 - Iniziativa referendaria**

**ART 4 - Iniziativa del Consiglio Comunale**

**ART 5 - Iniziativa dei Cittadini**

**ART 6 - Ammissibilità della proposta**

**ART 7 - Raccolta e verifica delle firme**

**ART 8 - Indizione del referendum**

**ART 9 - Propaganda**

**ART 10 - Ufficio elettorale di sezione**

**ART 11 - Operazioni di voto**

**ART 12 - Scrutinio**

**ART 13 - Norma di raccordo con altre consultazioni elettorali**

**ART 14 - Esito del referendum**

**ART 15 - Pronunciamento del Consiglio**

**ART 16 - Spese**

**ART 17 - Disposizioni Applicabili**

**Art. 1**  
**Finalità e contenuti**

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare del referendum prevista dall'art.8 del Decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti locali) e dall'art. 57 dello Statuto comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto comunale, i requisiti di ammissibilità, le condizioni di accoglimento, i tempi e le modalità organizzative della consultazione per lo svolgimento del referendum consultivo comunale.

**Art. 2**  
**Oggetto del Referendum**

1. Con la consultazione referendaria i cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale:
  - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
  - b) per attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
  - c) per materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi due anni;
  - d) per modificare lo Statuto, il Regolamento del Consiglio comunale e il Regolamento di contabilità;
  - e) per atti relativi al personale del Comune;
  - f) per atti inerenti i diritti delle minoranze e del principio di solidarietà.

**Art. 3**  
**Iniziativa referendaria**

1. L'iniziativa del Referendum può essere assunta:
  - a) dal Consiglio comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti alla seduta;
  - b) da cittadini, singoli o associati, iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII.

**Art. 4**  
**Iniziativa del Consiglio Comunale**

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Sindaco, sentiti i Capigruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti alla seduta.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum e, come stabilito dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000, del parere del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile.

4. La deliberazione adottata dal Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito o dei quesiti da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro e univoco, l'incarico al Sindaco di indire il referendum e stanziare i fondi necessari per la sua organizzazione.

#### **Art. 5** **Iniziativa dei Cittadini**

1. I cittadini, singoli o associati (nel seguito "Promotori"), che intendono promuovere il referendum devono presentare un'apposita istanza scritta indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve contenere in termini precisi le proposte che si intendono sottoporre alla votazione popolare e deve essere formulata in modo semplice, chiaro ed univoco, così da consentire un'agevole e obiettiva libertà di opzione.
3. Si applica quanto previsto ai successivi articoli 6 e 7.

#### **Art. 6** **Ammissibilità della proposta**

1. L'ammissibilità della proposta di referendum di iniziativa dei cittadini sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente Regolamento, deve essere valutata, entro i termini statutari in seno al Consiglio comunale.
2. Il Sindaco, una volta ricevuta la proposta, convoca nel più breve tempo e comunque entro 10 (dieci) giorni la Commissione Elettorale comunale integrata dal Segretario comunale (nel seguito "Commissione"), la quale si deve pronunciare sull'ammissibilità del quesito o dei quesiti proposti, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento.
3. La Commissione deve verificare che il quesito o i quesiti proposti:
  - a) non siano in contrasto con la Costituzione, con disposizioni di legge, con lo Statuto o con i Regolamenti comunali;
  - b) non riguardino materie non rientranti nelle attribuzioni del Comune;
  - c) non rientrino tra i casi di inammissibilità espressamente previsti dall'art. 57, comma 2, dello Statuto comunale e dall'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
4. Le adunanze della Commissione sono comunicate al rappresentante dei Promotori, che può assistere ad esse, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.
5. Qualora la Commissione valuti che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione, concede ai proponenti un termine, non inferiore a sette giorni, per la riformulazione del quesito. Ove la riformulazione del quesito non venga trasmessa nel termine assegnato ovvero non sia idonea a superare le osservazioni avanzate, la Commissione valuta la proposta inammissibile.
6. La Commissione formula la sua valutazione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della proposta, o, nel caso previsto dal precedente comma, entro 10 (dieci) giorni dalla data di presentazione del quesito riformulato.
7. Le decisioni della Commissione devono essere motivate e, quando siano di rigetto, devono anche indicare le norme che lo hanno determinato.
8. Le decisioni assunte sono trasmesse al Sindaco e notificate al rappresentante dei Promotori.
9. Il Sindaco iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio comunale, che deve tenersi entro i 30 (trenta) giorni successivi alla decisione della Commissione, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e, sulla base della decisione della Commissione, la proposta per l'ammissione o la non ammissione del referendum. Se la proposta è di ammissione, deve essere corredata del preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum e, come stabilito dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000, del parere del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile.
10. Il Consiglio comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e

documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo e nel caso di ammissione del referendum, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'incarico al Sindaco di indire il referendum e stanziare i fondi necessari per la sua organizzazione.

11. La decisione del Consiglio comunale è definitiva.
12. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante dei Promotori entro 7 (sette) giorni da quello di adozione.

#### **Art. 7**

##### **Raccolta e verifica delle firme**

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito i promotori procedono alla raccolta delle firme di presentazione, in numero pari o superiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 1° gennaio dell'anno della richiesta.
2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.
3. Nel caso di più quesiti, per ognuno devono essere raccolte firme su fogli separati, ciascuno riportante il testo di un solo quesito.
4. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, data e luogo di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate dall'Ufficio Comunale competente o dai consiglieri comunali che comunicano la loro disponibilità al Sindaco, come indicato al comma 7 dell'Art. 57 dello Statuto comunale.
5. I soggetti autenticatori devono obbligatoriamente essere presenti alle operazioni di raccolta di ogni singola firma, onde garantire l'autenticità delle medesime.
6. L'autenticazione deve riportare la data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve essere indicato il numero delle firme raccolte.
7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso l'Ufficio Segreteria del comune entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Decorso tale termine senza che i fogli contenenti le firme siano depositati, il Segretario comunale dichiara non raggiunto il numero prescritto e chiusa la raccolta delle firme e trasmette il verbale al Sindaco e al rappresentante dei promotori.
8. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale e successivamente mediante processo verbale di cui rilascia copia ai promotori, dà atto della data e del deposito dei documenti. Nel verbale è inoltre indicato il numero delle firme raccolte. Il Segretario comunale trasmette quindi gli atti al Sindaco.
9. Nei 30 giorni successivi al deposito delle firme, la Giunta comunale, in seduta pubblica, verifica la regolarità della documentazione e accerta il possesso della qualità di elettori presso il Comune da parte dei sottoscrittori.

#### **Art. 8**

##### **Indizione del referendum**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco con provvedimento che deve essere adottato entro 90 (novanta) giorni da:
  - a) data di deliberazione del quesito referendario, se il referendum è di iniziativa del Consiglio comunale;
  - b) data di consegna dei documenti attestata dal processo verbale di cui all'art. 7, comma 8, del presente regolamento, se il referendum è di iniziativa di cittadini.

- La data della consultazione elettorale, stabilita dal provvedimento di indizione, dovrà essere una domenica successiva di almeno 60 (sessanta) giorni alla data del provvedimento stesso.
2. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e di contenere le spese in carico al Comune, se i tempi stabiliti nel presente regolamento sono compatibili con quelli di altre consultazioni elettorali, con esclusione di quelle riportate al comma 5 dell'art. 57 dello Statuto comunale, si farà coincidere il referendum comunale con tali consultazioni.
  3. Copia del provvedimento viene inviato dal Sindaco ai Capigruppo consiglieri, al comitato dei promotori del referendum e al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.
  4. Entro il 45° (quarantacinquesimo) giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
    - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
    - b) il giorno e l'orario della votazione;
    - c) le modalità della votazione;
    - d) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
  5. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
  6. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° (quarantacinquesimo) giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° (decimo) giorno precedente la data suddetta.
  7. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
  8. Il referendum non può essere effettuato:
    - a) contestualmente a consultazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali.
    - b) nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio comunale;
    - c) nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio comunale;
    - d) quando il consiglio comunale è sospeso o sciolto;
    - e) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio comunale.
  9. Nei casi previsti dal comma precedente, il referendum si svolgerà entro i 60 (sessanta) giorni successivi allo spirare della causa di sospensione, nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento.

## **Art. 9**

### **Propaganda**

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° (trentesimo) giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli spazi che verranno appositamente allestiti e delimitati dal Comune.
3. I Promotori del referendum e altri soggetti pubblici e privati nelle loro forme singole o associate, hanno diritto di svolgere apposita propaganda elettorale sui temi referendari nei termini e secondo le modalità previste dalle normative in vigore. A tale scopo i soggetti di cui al comma precedente devono presentare apposita istanza al Sindaco entro 45 (quarantacinque) giorni antecedenti la data di svolgimento del referendum.

**Art. 10**  
**Ufficio elettorale di sezione**

1. Per il Referendum le sezioni di voto sono quelle già stabilite per le normali elezioni amministrative.
2. Ogni ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente e da tre scrutatori di cui uno assume la funzione di vice presidente e uno di segretario.  
I Presidenti degli uffici elettorali di sezione sono sorteggiati tra gli iscritti all'albo dei presidenti di seggio, il Segretario è nominato dal Presidente e i due scrutatori sono designati dalla Commissione elettorale comunale tra gli iscritti all'albo comunale degli scrutatori, con le modalità in vigore.
3. Non possono essere nominati componenti dell'ufficio elettorale di sezione i Consiglieri Comunali, i componenti della Giunta Comunale e i componenti del Comitato promotore.
4. Il compenso loro dovuto sarà stabilito dalla Giunta Comunale in misura forfettaria tenendo conto di quello stabilito per le consultazioni referendarie nazionali, eventualmente ridotto atteso il minore impegno temporale.
5. Il giorno precedente la votazione, all'ora stabilita dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale, viene insediato il seggio e l'ufficio elettorale comunale consegna a ciascun Presidente:
  - a) il bollo comunale della sezione;
  - b) le liste degli elettori;
  - c) due copie del manifesto contenente il quesito referendario;
  - d) copia del verbale di nomina degli scrutatori;
  - e) pacco sigillato contenente le schede di votazione;
  - f) due copie del registro dei verbali per tutte le operazioni di voto;
  - g) le matite copiative per l'espressione del voto;
  - h) materiale di cancelleria e quanto altro occorrente alle operazioni di voto;
  - i) le designazioni dei rappresentanti dei promotori eventualmente pervenute.
6. Verificata la regolare costituzione del seggio e il materiale consegnato dall'ufficio elettorale comunale, il Presidente di seggio dispone la verifica degli aventi diritto al voto, facendo vidimare dagli scrutatori il numero delle schede necessarie alle operazioni di voto.
7. Di tutte le decisioni assunte viene redatto apposito verbale.

**Art. 11**  
**Operazioni di voto**

1. La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva.
2. Le schede per il referendum, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta referendaria, devono possedere le caratteristiche delle schede di votazione previste per le consultazioni referendarie nazionali, con la dicitura "Referendum comunale".
3. La scheda deve essere timbrata e vidimata con la sigla di uno dei membri dell'Ufficio di sezione secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.
5. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 7,00 (sette) del giorno fissato per lo svolgimento del referendum. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 (otto) e terminano alle ore 22,00 (ventidue) del giorno stesso.

## **Art. 12** **Scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento. Concluse le operazioni tutto il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato all'ufficio elettorale.  
Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere:
  - a) un rappresentante dei Gruppi consiliari se il referendum è di iniziativa del Consiglio comunale, designati dai rispettivi capigruppo consiliari;
  - b) un rappresentante dei Promotori, se il referendum è di iniziativa dei cittadini.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'Ufficio di sezione osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto sindacale di indizione.
3. Il Presidente legge ad alta voce le risposte date ai quesiti e passa la scheda ad altro scrutatore che insieme al segretario prende nota nella tabella di scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari, delle schede bianche, dei voti nulli e delle schede nulle. Quando una scheda spogliata non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa il Presidente vi appone immediatamente la propria firma. Sono subito vidimate dal Presidente, con la propria firma, anche le schede nulle e quelle contenenti voti nulli. Il Presidente decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far constatare nel verbale i motivi del loro dissenso.
4. È nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta cui l'elettore ha inteso dare il proprio voto, presenti segni o scritture che fanno ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, oppure non sia del tipo predisposto per la consultazione o non porti la firma di autenticazione. È nulla la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità e risulti priva della espressione di voto, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte. Sono bianche le schede che non portano alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.
5. Le schede nulle, quelle contenenti voti nulli, le schede bianche, quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono raccolte, a cura del Presidente, in plichi separati. Il numero delle schede incluse in ciascun plico viene riportato nel verbale.
6. Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale redatto in due esemplari, di cui uno resta depositato presso l'ufficio elettorale e uno trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del referendum.

## **Art. 13** **Norma di raccordo con altre consultazioni elettorali**

1. Qualora, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del presente regolamento, la consultazione referendaria si tenga in concomitanza con altre consultazioni elettorali, l'Ufficio elettorale di sezione, i suoi componenti, gli orari di costituzione dei seggi e di votazione saranno quelli già previsti per tali consultazioni.
2. In tale caso, non sono previsti compensi aggiuntivi per i componenti del seggio elettorale.
3. Lo scrutinio delle schede del referendum comunale sarà effettuato una volta terminate le operazioni di scrutinio delle altre schede.

**Art. 14**  
**Esito del referendum**

1. Il referendum è valido quando vi abbia preso parte almeno il 50% degli elettori ammessi al voto. In tale caso, il quesito del referendum si intende approvato se i voti a favore (“Sì”) sono superiori ai voti contrari (“No”).
2. Il Sindaco provvede, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del verbale di cui all’art. 12, comma 6 del presente regolamento, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
  - a) ai cittadini mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici;
  - b) ai Consiglieri comunali mediante l'invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
  - c) ai Promotori.

**Art. 15**  
**Pronunciamento del Consiglio**

1. Se l’esito del referendum è valido, il Consiglio comunale deve essere convocato entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati per prenderne formalmente atto ed assumere motivata deliberazione in materia.
2. L’esito del referendum non può impegnare direttamente l’Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico – finanziarie in ordine alla eventuale adozione di atti, non potendosi trasferire e riassorbire, nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e le responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell’amministrazione pubblica.
3. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.

**Art. 16**  
**Spesa**

1. Le autenticazioni delle firme effettuate dal Sindaco, dai Consiglieri comunali e dal funzionario incaricato dal Sindaco sono esenti da spese.
2. Le spese per lo svolgimento delle altre operazioni attinenti ai referendum, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
3. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum in dipendenza del presente regolamento si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.
4. Ogni altra spesa informativa è a carico dei promotori e di coloro che partecipano alla competizione.

**Art. 17**  
**Disposizioni Applicabili**

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dallo Statuto e dal presente regolamento, si fa rinvio:
  - a) All'art. 12 delle “disposizioni sulla legge in generale” del vigente codice civile.
  - b) alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di consultazioni elettorali e referendarie.